

Capitolo 9. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 10. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 11. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 4,000.

Capitolo 12. Sussidi agli impiegati ed al basso personale dell'amministrazione centrale in attività di servizio, lire 6,000.

Capitolo 13. Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina, e loro famiglie, lire 70,000.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 20,000.

Debito vitalizio. — **Capitolo 15.** Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 5,397,000.

Capitolo 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con il Regio Decreto 21 febbraio 1895, numero 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Spese per la marina mercantile. — **Capitolo 17.** Corpo delle capitanerie di porto (*Spese fisse*), lire 1,098,074.

Chiesa. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesa.

Chiesa. Debbo fare una semplice raccomandazione che, per non esser in completa corrispondenza col capitolo 17, avrebbe forse trovata sede più opportuna nella discussione generale del bilancio; ma, per ragioni da me indipendenti, mi son trovato assente, e se l'onorevole presidente consente...

Presidente. Purchè sia breve!

Chiesa. ... Brevissimo: prima di tutto richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sulla insufficienza dei nostri provvedimenti per impedire la pesca con la dinamite: richiamo l'attenzione sua su ciò, non soltanto perchè il fatto va a danneggiare la riproduzione dei pesci, ma anche perchè la dinamite viene adoperata vicino alle calate e vicino agli argini in modo da comprometterli enormemente.

L'altra mia osservazione e raccomandazione è questa: noi abbiamo un Codice della marina mercantile che risale al 1877 e che quindi, per quanto si riferisce al servizio dei

macchinisti e in genere al reclutamento degli equipaggi mercantili, a me pare non risponda più alle esigenze moderne, specialmente tenuto conto del grande sviluppo dei macchinari nuovi nella navigazione. Così noi abbiamo macchinisti che sono obbligati a stare in servizio per dodici ore; ciò che non è ammissibile. Perciò domanderei all'onorevole ministro della marina se fosse disposto a proporre una revisione del nostro Codice della marina mercantile appunto per metterlo in relazione con le esigenze moderne della navigazione, soprattutto per ciò che riguarda i macchinisti e il reclutamento degli equipaggi in genere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Morin, ministro della marineria. Rispetto alla pesca con la dinamite, riconosco coll'onorevole Chiesa la necessità di raddoppiare la vigilanza, perchè è un fatto che questa pesca dannosissima, ad onta di tutto ciò che si fa per impedirla, si continua ad esercitare.

Assicuro quindi l'onorevole Chiesa che darò disposizioni perchè, nei limiti del possibile, la vigilanza diventi sempre più oculata ed efficace.

La questione relativa al Codice della marina mercantile è molto grave e vasta. Riconosco che, in taluni punti, il nostro Codice mercantile ha bisogno di essere riveduto, e non ho alcuna difficoltà a promettere di occuparmi di tale revisione.

Circa il modo e il tempo per eseguire questo lavoro, comprenderà l'onorevole Chiesa che non potrei prendere impegni assoluti e precisi.

Chiesa. Ringrazio.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 17 in lire 1,098,074.

Capitolo 18. Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima, lire 57,000.

Capitolo 19. Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (*Spese fisse*), lire 17,000.

Capitolo 20. Spese varie della marina mercantile, lire 120,000.

Capitolo 21. Sussidi ad istituti della marina mercantile, lire 218,572.

Capitolo 22. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la